

Quesito del Presidente del Tribunale di ... in ordine al computo del decennio di permanenza nell'ufficio GIP/GUP del dott.

(Risposta a quesito del 10 gennaio 2007)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 10 gennaio 2007, ha adottato la seguente delibera:

“- vista la nota n. 3962 in data 10 novembre 2006 con cui il Presidente del Tribunale di ...;

PREMESSO

- che il dott. ... è stato immesso tabellarmente per la prima volta nell'esercizio delle funzioni di GIP presso il Tribunale di ... in data 2 gennaio 2000, e prima di tale data aveva svolto tabellarmente le funzioni di Pretore dibattimentale presso la Pretura circondariale di ... (dal 2 settembre 1996 al 2 giugno 1999) e, solo in via secondaria e subordinata, quelle di GIP presso la medesima Pretura;
- che dopo tale data e sino al 2 gennaio 2000 pur essendo transitato nei ruoli del Tribunale di ... a seguito della soppressione delle Preture, ha continuato a svolgere (sino al 31 dicembre 1999) le funzioni precedenti di giudice monocratico dibattimentale e di GIP limitatamente ai reati già di competenza del Pretore (sino ad esaurimento), assumendo anche quelle di giudice a latere nel collegio penale: solo dal 2 gennaio 2000 ha assunto le funzioni di GIP presso il Tribunale (dividendo a metà il ruolo con la dott.ssa ..., senza più distinzione per le materie trattate), pur continuando a svolgere le funzioni di giudice penale dibattimentale (sia monocratiche che collegiali) sino al 31 dicembre 2001, ossia per due anni;
- che in sostanza, dal 2 settembre 1996 al 31 dicembre 1999 non ha mai svolto le funzioni di GIP presso il Tribunale, e dopo tale data e sino al 31 dicembre 2001 le ha svolte contestualmente a quelle di giudice del dibattimento, praticamente dividendo a metà i due impegni professionali nei due distinti settori.

Ciò posto formula quesito in ordine al compimento del decennio del predetto magistrato nell'ufficio GIP/GUP.

OSSERVA

1) La circolare consiliare in data 8 aprile 1999 sull'attuazione del Giudice unico raccomandava, per la prima assegnazione dei magistrati nel nuovo ufficio unificato, qualora i nuovi uffici o sezioni risultino dall'unione dei due uffici o sezioni già esistenti presso il Tribunale e la Pretura, “che i magistrati di tali uffici o sezioni vengano assegnati di diritto, senza incidenza alcuna sul periodo di computo del periodo di permanenza minima al fine di ulteriori trasferimenti interni”, e, quanto alle sezioni distaccate, per consentire il rispetto di quanto previsto dall'art. 48 del D.lgs. n. 51/1998, “che i magistrati già assegnati alle sezioni distaccate delle ex preture passino di diritto alla corrispondente sezione staccata di Tribunale, se istituita, ferma restando, comunque, l'esclusione della permanenza dei giudici (ex pretori) nella stessa sede distaccata per oltre dieci anni”.

La medesima circolare precisava poi che, nei casi in cui un magistrato venga designato in tabella per un ufficio o una sezione esistenti presso il Tribunale e la Pretura (si fa l'esempio delle sezioni incaricate delle esecuzioni in materia civile, ma analoga ratio ricorre per le eventuali competenze specializzate in materia di locazioni, di lavoro, di volontaria giurisdizione e di GIP), ad uno dei quali era in precedenza addetto, si considera verificata una assegnazione di diritto del magistrato “allo stesso posto tabellarmente individuato”, che non può, quindi, incidere (in maniera interruttiva) sul computo del periodo di permanenza minima nel posto al fine di ulteriori trasferimenti interni. Con ciò intendendosi che, in tali ipotesi, la continuità di permanenza nel medesimo posto, assicurata dalla identità di funzioni svolte pur dopo l'assegnazione al nuovo ufficio unico, non comporta la decorrenza di un nuovo periodo minimo rilevante in tema di legittimazione a successivi trasferimenti interni.

2) Conseguentemente la nozione di “stesso ufficio” deve essere individuata, in termini generali, attraverso la considerazione unitaria dell'ufficio soppresso (pretura) con quello al quale le relative competenze sono state trasferite (tribunale ordinario), atteso che, nel disegno della riforma, i

magistrati già assegnati alle preture entrano di diritto a far parte dell'organico dei tribunali (art. 34 D.lgs. n. 51/1998), senza che ciò costituisca assegnazione ad altro ufficio o destinazione ad altra sede. Pertanto, in tutti i casi in cui viene positivamente riconosciuta l'identità del posto tabellare rispetto a quello in precedenza occupato, il periodo massimo di permanenza decennale nel medesimo posto va verificato con riferimento sia all'assegnazione precedente all'entrata in vigore della riforma, sia alla designazione operata con riguardo al nuovo ufficio unico.

3) Il contenuto dell'espressione "stesso posto", con riferimento all'identità della materia trattata (cfr. delibere in data 22 febbraio 2006 e 15 marzo 2006 di risposta a quesito concernente la permanenza del GIP nel medesimo posto), va dunque interpretato alla luce delle finalità che la norma secondaria si propone: evitare fenomeni di personalizzazione nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, possibilità di condizionamenti e di un affievolirsi dell'impegno del magistrato e favorire la diffusione delle competenze ed un incremento della professionalità.

Pertanto, in applicazione degli indicati criteri, il rapporto di continuità fra le materie trattate dagli ex pretori è senza dubbio individuabile con riferimento alle competenze di carattere specialistico già evidenziate (esecuzioni, locazioni, lavoro, ove non riassorbite dalla rideterminazione delle relative piante organiche, volontaria giurisdizione e GIP).

4) Occorre aggiungere che il limite di permanenza presso l'ufficio GIP-GUP era compiutamente disciplinato dal par. 23 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il biennio 2004 2005; secondo tale disciplina:

- il limite di permanenza di sei anni dei magistrati dell'ufficio GIP-GUP, fissato dall'art. 7 bis, comma 2 ter dell'Ord. giud., introdotto dall'art. 57 comma 1 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, decorreva dal 1° gennaio 2000, ai sensi della legge 27 febbraio 2002 n. 31;

- i magistrati dell'ufficio GIP-GUP in servizio alla data dell'1 gennaio 2000 avrebbero maturato, pertanto, il limite massimo legislativo di permanenza alla data del 31 dicembre 2005;

- in considerazione del gran numero di magistrati interessati e nel tentativo di ridurre, per quanto possibile, gli effetti del limite legislativo si prevedeva l'avvio della procedura per i necessari trasferimenti fin dal 30 giugno 2005;

- in ogni caso, ai sensi del par. 23.5, per i magistrati dell'ufficio GIP-GUP rimaneva fermo il limite decennale di permanenza nel posto tabellare previsto dal par. 46 della circolare, da calcolarsi secondo gli ordinari criteri, e, dunque, con decorrenza dal giorno dell'effettiva presa di possesso, **anche nell'ipotesi di esercizio contemporaneo di diverse funzioni.**

I commi 27 e 28 della legge 25 luglio 2005 n. 150 (delega per la riforma dell'Ordinamento giudiziario), entrati immediatamente in vigore ai sensi dell'art. 2 comma 48 della stessa legge, hanno innalzato il limite legislativo suindicato a dieci anni, ferma restando la decorrenza di tale limite a partire dal 1° gennaio 2000, sicchè il termine decennale legislativo di permanenza presso l'ufficio GIP-GUP maturerà a partire dal 31 dicembre 2009. E' superato, dunque, il disposto del par. 23 della circolare sulle tabelle nelle parti in cui disciplinava le modalità di trasferimento dei magistrati che avrebbero maturato tale termine alla data del 31 dicembre 2005.

La modifica legislativa non incide, però, sulla disciplina della circolare sulle tabelle relativa al limite (tabellare) di permanenza decennale disciplinato dal par. 46, applicabile anche ai magistrati dell'ufficio GIP-GUP, da calcolarsi secondo gli ordinari criteri, e, dunque, con decorrenza dal giorno dell'effettiva presa di possesso presso tale ufficio; in caso di superamento di tale termine, deve essere avviata la procedura di tramutamento interno.

5) Il paragrafo 46 della nuova circolare espressamente prevede:

"46. - Permanenza ultradecennale nel medesimo posto.

46.1. - La permanenza del magistrato - ivi compresi coloro che svolgono le funzioni di Presidente di sezione - nel medesimo posto tabellarmente individuato per periodi eccessivamente prolungati (comunque superiori a dieci anni, comprensivi anche degli eventuali periodi trascorsi nelle Preture precedentemente all'unificazione nelle stesse materie) è ammessa soltanto qualora il trasferimento ad altro posto del medesimo ufficio provochi rilevanti disservizi, da illustrarsi specificamente nella proposta; è esclusa in ogni caso la permanenza ultradecennale del magistrato nelle sezioni

fallimentari, in quelle che si occupano della materia societaria, nelle sezioni del riesame nell'ambito dei tribunali aventi sede nel capoluogo del distretto, nelle sezioni GIP-GUP nonché nelle sezioni distaccate o della sezione distaccata di Corte d'appello.

In quest'ultimo caso, qualora siano destinati in via esclusiva alla sezione distaccata almeno quattro magistrati, è possibile la ulteriore destinazione del magistrato in situazione di ultradecennalità alla sezione medesima se venga assegnato ad un settore diverso da quello ove lo stesso ha svolto la sua attività.

Nell'ipotesi di conferimento di funzioni semidirettive nell'ambito del medesimo ufficio qualora il magistrato venga destinato, senza soluzione di continuità, alla trattazione della stessa materia precedentemente trattata, il periodo di permanenza non potrà superare un ulteriore biennio rispetto al limite decennale.

Il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi determina l'efficacia sospensiva del termine decennale.

46.2. - Al fine di consentire la verifica del rispetto della suddetta regola, nella proposta di tabella il dirigente dell'ufficio deve indicare, accanto al nome del magistrato, il numero di anni di permanenza nel posto assegnatogli, computandosi nel periodo tutte le funzioni svolte sia come giudice, sia come Presidente di sezione;”.

Giova precisare, sul punto, che l'applicabilità della disciplina dell'ultradecennalità non è impedita dalla previsione della legge n. 479/1999: le due normative, infatti, operano su piani differenti e rispondono ad esigenze solo in parte intersecantesi.

Come emerge dai lavori parlamentari, infatti, l'art. 57 cit. ha introdotto un divieto funzionale diretto, non tanto ad assicurare una maggiore efficienza, ma piuttosto a garantire che le funzioni di GIP e di GUP siano svolte, in una sede determinata, da magistrati la cui posizione di terzietà e di imparzialità, rispetto alle tesi della pubblica accusa, non sia minimamente dubitabile, né criticabile sotto il profilo della stabilità dei rapporti, professionali e personali.

Si trattò di una scelta che mirava a “ridurre i rischi derivanti dalla possibilità di un eccessivo appiattimento dei magistrati che esercitano tali funzioni sulle posizioni del pubblico ministero”.

Le ragioni di fondo della normativa consiliare, invece, trovano la loro spiegazione in un diverso criterio, più volte espresso e ribadito dal Consiglio, per cui l'organizzazione dell'ufficio dovrà favorire una ragionata e moderata mobilità interna che, accanto alla valorizzazione delle specializzazioni, consenta la diffusione delle competenze, un ravvivarsi delle motivazioni dei singoli, impedendo incrostazioni nonché l'affievolirsi dell'impegno.

Del resto, tale conclusione trova diretto e specifico riscontro in precedenti indicazioni consiliari.

Il Consiglio, pertanto,

delibera

di rispondere al quesito posto dal Presidente del Tribunale di ... come in parte motiva.”